



04/08/2016 0076057 UNINA FEDII

data Rip. Pers. Contr., Trattamenti protocollo
e Aff. Speciali Tr. VII. 4
posizione

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Direttori dei Centri, dei Centri
Interdipartimentali e dei Centri Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore dell'Azienda Agraria e Zootecnica
Al Direttore della Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio
Al Direttore della Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all'Insegnamento
Al Direttore della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
Al Presidente del Centro di Ateneo
per i Servizi Informativi (CSI)
Al Presidente del Centro di Ateneo
per le Biblioteche
Ai Direttori delle Biblioteche di Area
Al Responsabile dell'Area Supporto e
Coordinamento Corsi Scienze Biotecnologiche
Al Capo Ufficio Reclutamento Personale
contrattualizzato
Al Capo Ufficio Programmazione Universitaria e
Affari Speciali

OGGETTO: collaborazioni coordinate e continuative: nuove disposizioni scaturenti dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015

Come è noto, in data 25 giugno 2015, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni.

Il citato decreto, all'art. 1, confermando quanto già disposto dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, ha sancito che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Al successivo art.2, comma 1, il decreto de quo ha disposto che: *“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.*

Il comma in parola prevede, pertanto, nel settore privatistico, la conversione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato laddove gli stessi siano connotati dei requisiti ivi esplicitati.

Il medesimo articolo 2 stabilisce, inoltre, regole di coordinamento tra la disciplina del lavoro e delle collaborazioni in ambito privatistico rispetto alle disposizioni vigenti nel settore pubblico, nel quale, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, primo periodo, la conversione in rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 1 dell'art. 2 non è applicabile: *“Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro*

flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime”.

La seconda parte del comma 4 dell'articolo 2 prescrive **per la pubblica amministrazione, in attesa del riordino della disciplina delle forme di lavoro flessibile, un divieto di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1: “Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1”.**

La successiva legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disposto, all'art. 17, l'emanazione di decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche entro 18 mesi dall'entrata in vigore della predetta legge, tra l'altro, alla lettera “o” sulla disciplina delle *“forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime”.*

Attraverso la citata delega, il legislatore ha proseguito il disegno di riordino della pubblica amministrazione, senza, tuttavia, modificare la disposizione sul divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione dal 1 gennaio 2017, già emanata con il D.Lgs. n. 81/2015.

A tutt'oggi, quindi, mancando:

- ❖ i decreti legislativi di riordino della disciplina delle forme di lavoro flessibile;
- ❖ una specifica norma transitoria che disciplini il passaggio tra il regime attuale e il regime di divieto di stipulazione sancito dal sopra citato art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015;
- ❖ chiarimenti in merito da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul termine del 1 gennaio 2017, a partire dal quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazione stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In merito al suindicato termine del 1 gennaio 2017, si ritiene doveroso evidenziare quanto già precisato dalla Corte dei Conti, sezione Centrale di controllo, con deliberazione del 25.12.2015, ovvero che:

- il divieto in parola *“opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1 gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicazione della norma è il momento della sottoscrizione”;*
- *“secondo un' interpretazione sistematica delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2 d.lgs. 81/2015 (...) nell'ambito dei rapporti di lavoro flessibile stipulati con le pubbliche amministrazioni non è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 7, comma 6, d.lgs.165/2001, quanto piuttosto è stato previsto un periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 sino al 31 dicembre 2016 nel quale il legislatore è chiamato a rivedere le predette tipologie, allo scadere del quale scatta il divieto di utilizzate anche per le pubbliche amministrazione contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.*

Tanto premesso, come già sopra precisato - nelle more del riordino della disciplina in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile ad opera del legislatore in virtù della delega contenuta nella legge n. 124/2015 nonché di eventuali indirizzi operativi in merito da parte della Funzione Pubblica:

- a decorrere dal 1 gennaio 2017, è fatto divieto alle SS.LL. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa laddove le stesse si concretino in

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro:

- per lo scorcio di anno 2016 si invitano le SS.LL. medesime: 1) a valutare, con la massima attenzione, l'avvio dell'iter amministrativo finalizzato alla stipulazione dei contratti di collaborazione in discorso, la cui durata si protragga oltre il 1 gennaio 2017; 2) al rigoroso rispetto dei presupposti di legittimità sottesi al conferimento di tali incarichi, fissati dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, norma non abrogata dal D.Lgs. n. 81/2015, in attesa del riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni indicate e ci si riserva di comunicare ulteriori e/o diverse determinazioni laddove dovessero intervenire chiarimenti in merito da parte del Dipartimento della Funzione pubblica ovvero essere adottati i decreti legislativi di riordino della materia.

Si prega di garantire la diffusione della presente circolare, da parte dei Direttori di Dipartimento, ai Capi degli uffici dipartimentali competenti in materia e, da parte dei Direttori/Presidenti dei Centri, ai propri Responsabili dei processi contabili.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI



Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali
Dirigente: dott.ssa Gabriella Formica
Per chiarimenti:
Dott.ssa Casale Mariarosaria 0812537714
081-2537714

